

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

traria a quella dell'altra. Sempre che il ministro chieda il parere della Commissione, rimane questa avvisata che la misura di disciplina si vuole dare da lui.

Per queste brevi considerazioni prego l'onorevole Giunta ed il signor ministro di accettare la modesta mia proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Chieggo scusa all'onorevole Samarelli se nel mio ultimo discorso ho dimenticato di occuparmi della sua proposta. La ragione per cui non ne ho parlato, è che in merito nulla avrei da opporre alla proposta stessa. Ciò che propone l'onorevole Samarelli è forse superfluo, perchè è ciò che si suole fare.

Io non credo che alcun ministro della giustizia darebbe un provvedimento di sospensione o di destituzione contro un usciere senza sentire l'autorità giudiziaria. Attualmente si sente d'ordinario il primo presidente o il procuratore generale. L'onorevole Samarelli proporrebbe di sentire la Commissione giudiziaria, che è composta del primo presidente, del procuratore generale e di un presidente di sezione. Non avrei difficoltà di ammettere, ripeto, la sua proposta, come quella che risponde a ciò che in pratica si fa, e che, secondo il mio modo di vedere, è ragionevole che si faccia nell'interesse della giustizia.

**DE DONNO.** (*Della Commissione*) Io avrei dovuto domandare la parola per un fatto personale, ma non volli dare alle parole vivaci dell'onorevole Salaris una gravità che non meritano. È vecchio e non lodevole esercizio quello di fare dello spirito distaccando una parola da un discorso.

A me basta fare osservare che la legge che noi abbiamo innanzi è di modificazioni all'ordinamento giudiziario, nel quale sta scritto nell'articolo 8:

« I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia, salvo per gli uditori il disposto dell'articolo 19. Gli uscieri sono nominati dal ministro della giustizia. »

È scritto pure nell'articolo 253:

« Spetta al ministro della giustizia il decretare secondo i casi la sospensione o la destituzione degli uscieri. »

E mi basta leggere il disposto dell'articolo 216 del menzionato organico: « Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, ecc. »

Ricordate le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, al quale con questo progetto si viene a portare delle modifiche, fo osservare all'onorevole Salaris che suona così l'articolo 29 che abbiamo di già approvato:

« I conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, ecc. »

Ora l'aver io detto che il ministro proponente il progetto di legge, col quale si modificano parzialmente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, ove stanno gli articoli poc'anzi letti e molti altri ancora, che tralascio per brevità, ho io detto un'eresia, quando pure il mio concetto si dovesse intendere nel senso non vero dato dall'onorevole Salaris?

Non credo necessario discendere a maggiore disamina.

**PUCINI, relatore.** La Commissione si trova dinanzi all'emendamento proposto dall'onorevole Samarelli. Essa dichiara francamente che respinge questo emendamento, e la ragione mi sembra evidente, e si trova nello stesso articolo 253.

« La Commissione (dice quest'articolo), a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli, ecc. » Questa è la competenza della Commissione. Ora come si concepisce il potere dato al ministro di sospendere o destituire l'usciera, previo il parere di quella Commissione che ha in sé la facoltà di sospendere e di destituire? Questo sembra un circolo vizioso. O la Commissione ha vegliato all'adempimento del suo ufficio ed ha colto in fallo l'usciera, e lo ha destituito da sé; o la Commissione non ha vegliato, e l'occhio superiore del ministro ha colto in flagrante l'usciera, e crede di provvedere; ma allora al ministro non si creino inciampi, ed esso agisca a suo talento. Il correttivo al potere del ministro lo abbiamo nell'ultimo paragrafo di quest'articolo quando dice: « il ministro destituirà, sospenderà previo l'avviso della Commissione. »

Ora noi, della maggioranza della Commissione diciamo: qui vi è una responsabilità; l'onorevole guardasigilli è naturalmente responsabile del servizio degli uscieri; se egli è tale, che si abbia il potere di regolarli e, ad un dato momento, di allontanare o destituire quell'usciera che tradisse il suo mandato.

Per queste ragioni crediamo che la proposta dell'onorevole Samarelli debba essere respinta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione la respinge?

**PUCINI, relatore.** La respinge.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SAMARELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non può parlare che contro la chiusura.

Metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)